

sent m, 161/23

Rep. n. 164/2023 del 16/06/2023

con 2378

SI PRENOTI A DEBITO EX ART. 146 DPR N. 115/60
E ART. 59 CO. 1 LETT. C DPR 131/86

N. 105/2023 p.u.

Liqu. contabile N. 76/23



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA

Sezione IV Civile,
procedure concorsuali ed esecutive

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, composto dai magistrati:

Dott. Simonetta Bruno	Presidente
Dott. Gianluigi Canali	Giudice
Dott. Alessandro Pernigotto	Giudice relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento per l'apertura della liquidazione controllata promosso su istanza depositata

da

CASSA ASSISTENZIALE PARITETICA EDILE

Parte ricorrente

nei confronti di

MARCO FREDDI

Parte ricorrente

--o0o--

Il Tribunale,
esaminati gli atti ed udita la relazione del giudice delegato;



SI PRENOTI A DEBITO EX ART. 146 DPR N. 115/60
E ART. 59 CO. 1 LETT. C DPR 131/86

rilevato in fatto che:

- Cassa Assistenziale Paritetica Edile ha chiesto dichiararsi aperta la liquidazione controllata dei beni di Marco Freddi;
- correttamente integratosi il contraddittorio, Marco Freddi si è associato all'istanza di parte ricorrente;
- non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV C.C.I.I.;

osserva quanto segue:

- sussiste, in primo luogo, la competenza di questo tribunale ai sensi dell'art. 27, c. II, C.C.I.I. dato che il centro di interessi principali di parte resistente è situato in Carpenedolo (BS), Via Don Minzoni, n. 13 e non ricorrono elementi per localizzarne una diversa collocazione;
- ricorre la condizione di sovraindebitamento di cui all'art. 2, c. I, lett. c), C.C.I.I. posto che:
 - da un punto di vista soggettivo, il debitore riveste la qualità di imprenditore minore (cancellato peraltro dal registro delle imprese in data 7.1.2023) o comunque di debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza (cfr. le risultanze della documentazione dimessa da parte resistente, non oggetto di contestazioni di sorta ad opera di parte ricorrente);
 - da un punto di vista oggettivo, il debitore versa in uno stato di crisi o insolvenza come risultante dall'inadempimento serbato da parte di quest'ultimo nei confronti di parte ricorrente, dall'esistenza di un ulteriore indebitamento nei confronti dei creditori istituzionali, dall'infruttuoso esperimento di tentativi di esecuzione forzata, dall'esistenza di protesti.

Ritiene, pertanto, il collegio che debba emettersi sentenza di apertura della liquidazione controllata, nella ricorrenza dei presupposti di cui agli artt. 268 e 269 C.C.I.I.

P.Q.M.

Il Tribunale,

visti gli artt. 1, 2, 27, 268 e 269 C.C.I.I.,



SI PRENOTI A DEBITO EX ART. 146 DPR N. 115/60
E ART. 59 CO. 1 LETT. C DPR 131/86

- 1) DICHIARA aperta la liquidazione controllata di MARCO FREDDI (c.f. FRDMRC79S08F471H), nato a Montichiari (BS) il 8.11.1979 e residente in Carpenedolo (BS), Via Don Minzoni, n. 13;
- 2) NOMINA giudice delegato per la procedura il dott. Alessandro Pernigotto;
- 3) NOMINA liquidatore l'Avv. Alessandra Malagutti con studio in Brescia;
- 4) ORDINA al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché dell'elenco dei creditori;
- 5) ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di giorni 60 entro il quale, a pena di inammissibilità, trasmettere al liquidatore, a mezzo p.e.c., la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo predisposta ai sensi dell'art. 201 C.C.I.I.;
- 6) ORDINA la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, rappresentando che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo e sarà posto in esecuzione a cura del liquidatore;
- 7) MANDA al Liquidatore di richiedere con urgenza al giudice delegato l'indicazione dei limiti di cui all'art. 268, c. IV, lett. b), C.C.I.I. (a tal fine il liquidatore provvederà a depositare una relazione relativa alle capacità reddituali dell'intero nucleo familiare);
- 8) DISPONE l'inserimento della presente sentenza nella pagina riservata del sito del Tribunale nonché la sua pubblicazione, nel caso in cui il debitore svolga attività d'impresa presso il Registro delle Imprese, a cura del liquidatore;
- 9) ORDINA la trascrizione della presente sentenza presso gli uffici competenti ove vi siano beni immobili o beni mobili registrati, a cura del liquidatore;
- 10) DISPONE la notificazione della presente sentenza al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Così deciso in Brescia, il 15/06/2023

Il Giudice estensore
Alessandro Pernigotto

Il Presidente
Simonetta Bruno

